

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 1962

(53^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSSI**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare » (1290-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, f.f. relatore Pag. 551

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Battista, Bonafini, Bussi, Chabod, Crespellani, Gelmini, Guidoni, Merloni, Molinari, Montagnani Marelli, Pennavaria, Pessi, Roasio, Ronza, Secci, Tartufole, Turani, Vecellio, Zannini e Zucca.

ZANNINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare » (1290-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, f.f. relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, sulla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Moro, se non vi sono osservazioni, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Il disegno di legge al nostro esame è stato modificato dalla Camera soltanto all'articolo 2, secondo comma. La nostra Commis-

sione aveva adottato un criterio piuttosto restrittivo, in tema di agevolazioni tributarie. La Camera ha ritenuto opportuno tornare ad un criterio più estensivo, che ritengo possa senz'altro essere approvato dalla Commissione, anche allo scopo di non ritardare ulteriormente l'iter del provvedimento.

Poichè nessuno domanda di parlare, di chiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, prorogata dall'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituita dalle seguenti:

« L'imposta è dovuta nella misura normale, qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentito l'Ufficio tecnico erariale, territorialmente competenti, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

La domanda per ottenere la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere accompagnata dal deposito, da parte del richiedente, delle spese per la constatazione ».

Do lettura dell'articolo 2 il cui secondo comma è stato, come ho già detto, modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

Per gli atti registrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e

per i quali non fosse ancora scaduto il termine di tre anni dalla eseguita formalità, gli interessati, che abbiano già presentato domanda al Ministero per l'industria ed il commercio, potranno avvalersi della dichiarazione rilasciata dal predetto Ministero ovvero attenersi alle disposizioni di cui all'articolo precedente.

Per gli atti, invece, per i quali il termine suddetto fosse già scaduto, gli interessati che avessero nel triennio conseguito il fine dell'acquisto potranno ottenere la conferma delle agevolazioni tributarie, anche se non abbiano presentato la prescritta domanda al Ministero per l'industria ed il commercio, prima della scadenza del triennio dalla registrazione dell'atto ed a condizione che la dichiarazione di detto Ministero sia presentata agli Uffici del Registro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o sia, nello stesso termine, prodotta, in sostituzione, la dichiarazione della Camera di commercio, industria e agricoltura di cui all'articolo precedente.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo con la modificazione apportata dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari